

CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 16 Luglio 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015

Il giorno 16 Luglio 2015, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale sig. GIORGIO BRAMBILLA.
Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali Boccoli Corrado, Mascia Mariasole, Nicolussi Davide, Fumagalli Guido, Malacrida Giancarlo.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	10.	FILINCIERI CORRADO
2.	CEREDA FRANCESCO	11.	SALA STEFANO
3.	BOSISIO SAVINO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE
4.	BRAMBILLA GIORGIO	13.	MANZIONE ANNALISA
5.	VIMERCATI DANIELA	14.	CAGLIANI ALESSANDRO
6.	FRANZOSI GIUSEPPE	15.	ANDREONI CLAUDIO
7.	ALESSANDRI MAURO	16.	NEBEL CINZIA
8.	ROVAI SUSI	17.	SARTINI FRANCESCO
9.	BORSA MICHELA		

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:
BORSA MICHELA, MANZIONE ANNALISA.

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 15.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. Bosisio Savino, Sartini Francesco, Filincieri Corrado.

Responsabile: Bruno Cirant

AA.GG-SG-P01-MD01	Rev. 03
Ottobre 2011	

Consiglio comunale del 16 luglio 2015: deliberazione n. 32

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015

L'Assessore illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

PREMESSO CHE:

L'art. I, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

- IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
- TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Ministeriale del 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015, altresì differito al 31 maggio 2015 con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 e ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con D.M. 13 maggio 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 9 settembre 2014 ;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa tra il 10% e il 30% dall'utilizzatore e nella restante parte dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'art. 1 comma 679 della legge di stabilità 2015 Legge 23/12/2014 n. 190 stabilisce che all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
 - b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
- in base al comma di cui sopra, anche per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 sono di seguito riportati:

Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi	708.933
Servizio parchi e tutela ambientale	653.243
Servizi viabilità circolazione stradale e servizi connessi (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada)	307.083
Servizio di polizia municipale e amministrativa (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada)	789.620
Manutenzione stabili comunali	484.484
Servizio Biblioteche	597.333
Servizi scolastici	867.115
Spazio Città servizi e partecipazione	674.140
TOTALE	5.081.951

VISTO che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento;

RILEVATO che a decorrere dal 1/1/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale propria, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 2 comma 2 lettera a) del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

- applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e le relative pertinenze;
- applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per legge o per Regolamento ed escluse dal pagamento dell'IMU, e le relative pertinenze;
- applicazione dell'aliquota Tasi del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- applicazione aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

- di avvalersi della facoltà introdotta dal DL n. 16/2014 e confermata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 679, aumentando dello 0,45 per mille le aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale e sue pertinenze;

RITENUTO di stabilire che per l'anno 2015 dalla TASI dovuta per abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 60,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO quindi che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 2.910.000 =, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili del 57,26 %, così determinata:

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili	€ 5.081.951
Gettito complessivo stimato TASI	€ 2.910.000
Percentuale di finanziamento dei costi	57,26 %

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RITENUTO ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2015, secondo quanto indicato nel dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare III servizi esterni e di polizia, finanze e personale nella seduta dell'8 luglio 2015;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
 - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 10;
 - Voti contrari n. 5 (Brambati, Andreoni e Nebel (Lega Nord); Sartini (Movimento 5 Stelle); Cagliani)

- Astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 sono di seguito riportati:

Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi	708.933
Servizio parchi e tutela ambientale	653.243
Servizi viabilità circolazione stradale e servizi connessi (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada)	307.083
Servizio di polizia municipale e amministrativa (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada)	789.620
Manutenzione stabili comunali	484.484
Servizio Biblioteche	597.333
Servizi scolastici	867.115
Spazio Città servizi e partecipazione	674.140
TOTALE	5.081.951

3. di avvalersi della facoltà introdotta dal DL n. 16/2014 e confermata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 679, aumentando dello 0,45 per mille le aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale e sue pertinenze;
4. di determinare per l'anno 2015 l'aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI fissandola nella misura seguente:
 - applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e le relative pertinenze;
 - applicazione dell'aliquota Tasi del 2,95 per mille alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per legge o per Regolamento ed escluse dal pagamento dell'IMU, e le relative pertinenze;
 - applicazione dell'aliquota Tasi del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - applicazione aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
5. di stabilire che per l'anno 2015 dalla TASI dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 60,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'abitazione principale e le sue pertinenze sono possedute da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali a ciascuno di essi, indipendentemente dalla quota di possesso;

6. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
8. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2014 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 10;
 - Voti contrari n. 5 (Brambati, Andreoni e Nebel (Lega Nord); Sartini (Movimento 5 Stelle); Cagliani)
 - Astenuti nessuno;a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


ALLEGATI: Parere di regolarità tecnica e contabile

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GIORGIO BRAMBILLA



IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDALUNO



PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. _____), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 23 LUG. 2015 al 07 AGO. 2015.

Vimercate,

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vimercate, 16 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDALUNO

